

16 MAG. 2017

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

Ricorso n. 78
Protocollo n. elettorale.....

avverso provvedimento di esclusione al procedimento elettorale per le elezioni comunali ai sensi dell'art. 129

Copia

PROPOSTO DA:

Avv. Stefano Simonetti, c.f. SMN SFN 76R26 H769 F, el. te domiciliato ai fini del presente giudizio nel suo studio, corr.te alla Via A. De Gasperi, 55 di (63827) Pedaso (FM), (con P.E.C.: studiolegalesimonetti@avvpec.it e numero di telefax: 0734/917170, ai fini delle giuste comunicazioni di cancelleria), in proprio;

contro:

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo, in pers. del leg. rappr. p.t., c/o Comune di Fermo, c.te in Via Mazzini n. 4 di (63900) Fermo;

nonché nei confronti di:

Prefettura di Fermo, in pers. del leg. rappr. p.t., c.te in Corso Cavour n. 104 di (63900) Fermo;

PER L'ANNULLAMENTO:

della delibera contenuta nel verbale n.73 del 14/05/2017 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo, concernente l'eliminazione della lista "Aria Nuova - Pedaso - Simonetti Sindaco" dalla competizione elettorale prevista per il giorno 11 giugno 2017, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pedaso (cf. all. 1) e di tutti gli atti presupposti.

Premesso in fatto ed in diritto che:

- a) il ricorrente ricopre la qualità di candidato Sindaco inerentemente alla competizione elettorale per l'elezione del Sindaco del Comune di Pedaso che si svolgerà in data 11/06/2017 p.v.;
- b) al fine di partecipare alla summenzionata competizione, in data 13/05/17, alle ore 11,26. presentava alla Segreteria del Comune di Pedaso una lista di candidati avente contrassegno "sfondo del logo azzurro, scritte "ARIA NUOVA", "PEDASO" di colore giallo; "SIMONETTI SINDACO" di colore bianco; faro che si erge dai flutti bianchi, delfino grigio", composta dal candidato Sindaco e n. 7 candidati consiglieri, che la suddetta Segreteria, a sua volta, trasmetteva agli Uffici della resistente nella medesima data, alle ore 13,50;

- c) nella dichiarazione di presentazione della lista *de qua* sono presenti 33 (trentatré) sottoscrizioni di elettori, ovvero 3 (tre) in più di quelle necessarie per la regolare presentazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 81/1993, che prevede che *“la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: [...] h) da non meno di 30 e non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra i 2.001 e 5.000 abitanti; [...]”*”
- d) in data 14/05/2017, al momento dell'esame della lista per l'ammissione alla competizione elettorale da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo, la stessa veniva riusata per il fatto che, a giudizio dell'Organo esaminante, 4 (quattro) dei 33 (trentatré) sottoscrittori dovevano essere esclusi dal conteggio totale per le motivazioni illustrate nel seguito:
- il sig. _____ poiché non residente nel Comune di Pedaso;
 - la sig.ra _____ perché non iscritta nelle liste elettorali del Comune di Pedaso;
 - **i sigg.ri** _____ poiché – come riportato nel contenuto del provvedimento impugnato - **“l'autenticazione delle firme di n.2 (due) sottoscrittori risultano non valide in quanto non vi è corrispondenza tra le generalità indicate nell'autenticazione delle sottoscrizioni ed i dati identificativi indicati nei relativi certificati elettorali; in particolare la signora _____ non risulta essere nata il 29 febbraio 1964 così come il signor _____ non può ritenersi correttamente identificato in quanto risulta essere nato il 18 marzo 1969 e non il 18 marzo 1964. Tali carenze rendono infatti incerta l'identificazione del sottoscrittore (in tal senso Cons. di Stato Sez. V 18 giugno 2001 n. 3212, Sentenza TAR [???] T.A.R.non indicato n.d.r.] n. 58 del 07 marzo 2001)” (cfr. sempre all. 1)**
- e) controparte, pertanto, a mezzo del procedimento oggetto dell'odierna impugnazione, decideva di riusare la lista di cui il ricorrente risulta candidato Sindaco, proprio per il fatto che il numero dei sottoscrittori, detratti i nominativi non ammessi, risultava pari a 29, ovvero inferiore a quello necessario di 30 previsto dalla normativa sopra richiamata;
- f) lo scrivente, tuttavia, pienamente legittimato ad impugnare gli atti nella sua qualità di candidato sindaco della lista *“ARIA NUOVA - PEDASO - SIMONETTI SINDACO”*, preso atto di quanto descritto nella suesesa narrativa e dopo un'attenta analisi dell'evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ritenuto **leso il proprio diritto a partecipare al procedimento elettorale;**

g) a riguardo, difatti, il prevalente e pressoché univoco orientamento giurisprudenziale che ha definitivamente sostituito il precedente richiamato nella delibera oggetto dell'odierna impugnazione, nega qualsiasi vizio sostanziale alle carenze denunciate nel provvedimento impugnato: *ex multis* si richiama **Consiglio di Stato, sez. V, sentenza emessa 9 aprile 2015, n.1818**), ben nota a questo Ecc.mo Tribunale, che statuisce di come "occorra tenere nel debito conto che, come più volte affermato da questa Sezione (*cf. le decisioni 11 gennaio 2011, n. 81; 24 agosto 2010, n. 5925; 28 novembre 2008, n. 5911; 17 settembre 2008, n. 4373; 7 novembre 2006, n. 6545*), gli artt. 28, 32 e 33 del citato Testo Unico, che disciplinano appunto la raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, non contengono previsioni dettagliate sulle modalità da seguire e, soprattutto, sulle conseguenze sul piano sanzionatorio di eventuali irregolarità, non potendosi pertanto inquadrare i relativi adempimenti formali nella categoria dogmatica delle c.d. "forme sostanziali".

In materia deve perciò farsi piuttosto applicazione del principio di "strumentalità delle forme" del procedimento elettorale (*in tal senso v. da ultimo la decisione della Sezione 26 aprile 2011, n. 2453*) canone alla stregua del quale, come è noto, **l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il singolo atto è prefigurato, mentre non possono comportare l'annullamento delle stesse operazioni le mere irregolarità**, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto (*cf. C.d.S., V, 23 giugno 2014; 19 giugno 2012, n. 3557*).

In applicazione di questa impostazione, la Sezione ha più volte affermato - e in questa sede non può che ribadire - che **l'indicazione completa delle generalità personali, e segnatamente quella di data e luogo di nascita, è necessaria con riferimento ai (soli - ndr) candidati delle liste** (*cf. le decisioni 17 aprile 2012, n. 2203; 20 marzo 2010, n. 1300; 14 novembre 2006, n. 6683; 2005, n. 5011*).

La norma che tanto dispone **persegue lo scopo di consentire che i sottoscrittori siano ben consci della lista che si accingono a presentare**, occorrendo evitare che gli elettori possano firmare su un foglio che non sia idoneo a permettere il proprio collegamento logico a una specifica formazione politica, e, quindi, senza consapevolezza di quale lista si tratti e della sua concreta composizione.

Un DISCORSO DIVERSO E MENO RIGIDO - continua, in motivazione, la citata sentenza - **può però essere applicato, proprio in forza del principio di strumentalità delle forme, rispetto ALL'INDICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DI NASCITA DEI SEMPLICI SOTTOSCRITTORI.**

La ratio della norma che impone tale indicazione è qui semplicemente quella dell'esatta e sicura identificazione dei sottoscrittori, scopo rispetto al quale la relativa indicazione è soltanto strumentale.

Pertanto, essendo già stati annotati gli estremi del documento di identità, almeno indirettamente anche le dette indicazioni erano state con ciò fornite. Va di conseguenza che "lo scopo perseguito dal legislatore - sia nel caso oggetto dell'odierno ricorso come in quello più grave contenuto nella richiamata sentenza, dove le generalità dei sottoscrittori mancavano completamente - fossero da considerare in partenza già assicurati";

- h) ma vieppiù! Nel caso *de quo*, è stata addirittura la stessa Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo, con una sorta di involontario intervento in autotutela, a sanare i vizi contestati attraverso l'immediata agevole identificazione dei due sottoscrittori Maticotta Sabrina e Baldassari Giuliano, provvedendo ad indicare essa stessa, nel provvedimento qui impugnato, le esatte generalità di questi, rimuovendo così definitivamente ogni dubbio sulla identità dei predetti;
- i) il che conferma ancor di più che nel caso concreto è indiscusso l'avvenuto accertamento dell'identità dei sottoscrittori, e perciò il conseguimento dello scopo avuto di mira dal legislatore.
- j) per di più, in corrispondenza di ciascuna sottoscrizione vi era stata la rituale autentica del pubblico ufficiale, formalità che appunto presuppone il previo accertamento dell'identità del firmatario (cfr. infatti l'art. 21 cpv. D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

P.Q.M.:

- si chiede l'annullamento della delibera contenuta nel verbale n.73 del 14/05/2017, concernente ricusazione della lista "Aria Nuova – Pedaso – Simonetti Sindaco" dalla competizione elettorale prevista per il giorno 11 giugno 2017 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pedaso;
- la ammissione della lista alla competizione elettorale con tutte le conseguenze di legge.

Con vittoria di spese ed onorari di lite.

Ai sensi del D.P.R. In. 115 del 30/05/2002 si dichiara che il presente processo è esente dal contributo unificato razione materiae, trattandosi di contenzioso elettorale

Si produce in allegato la seguente documentazione:

- 1) copia provvedimento impugnato;

- 2) copia ricevuta di notifica del provvedimento impugnato;
- 3) copia ricevuta della notifica del presente ricorso alla Sottocommissione Elettorale Circondariale di Fermo;
- 4) copia ricevuta della notifica del presente ricorso alla Prefettura.

Pedaso/ Ancona, li 16/05/17

Avv. Stefano Simonetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Simonetti', written in a cursive style.